

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

L e g g e 4/11/1963 n. 1460

=o=

L A V O R I

DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI - QUAR
TIERE S. ELIA - LOTTI 35 - 36 - 37.

Impresa : Consorzio Ravennate di Produzione e La-
voro.

Contratto: n.4818 di rep. in data 10 febbraio 67,

1° atto aggiuntivo n. 5164 in data 18 aprile 1968

2° atto aggiuntivo n. 5305 in data 10 marzo 1970.

RELAZIONE RISERVATA

=====

DELLA COMMISSIONE COLLAUDATRICE SULLA RISOLUZIONE
DELLE RISERVE AVANZATE DALLA IMPRESA.

=o=

L' impresa ha firmato il verbale di ri-
presa dei lavori in data facendo salvo
il proprio diritto ad essere ristorata del pregiu-
dizio sofferto in conseguenza della sospensione di
cui all' odierna ripresa ed in rapporto al genera-
le andamento dell' appalto

Successivamente in data 17 aprile 1970 a chiusura del 7° ed ultimo stato di avanzamento ha firmato il registro di contabilità, con riserva, esplicandola, il 26 aprile 1970, come segue :

" L' impresa firma con riserva e la stessa scioglie immediatamente confermando anzitutto la riserva di cui al verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 13 marzo 1970.

Premesso che i lavori sono stati consegnati all' impresa l' 11 dicembre 1967 cioè ad un anno di distanza dall' aggiudicazione (29 dicembre 1966), l' impresa osserva che l' appalto di che trattasi è stato contrassegnato, nel suo tempo di esecuzione, cioè nell' epoca di esecuzione dei lavori e nella sua durata, da due eccezionali circostanze che hanno importato per l' impresa pesanti perdite.

Queste perdite, dovute a fatti non imputabili né comunque opponibili all' impresa, non possono restare a carico di quest' ultima e se ne chiede/ quindi il ripianamento secondo le deduzioni e domande che qui di seguito si svolgono.

A) Quanto all' epoca di esecuzione dei lavori :

Si è verificato per fatto estraneo alla impresa che, in rapporto alla aggiudicazione, i la-

~~voriveri~~ che avrebbero dovuto essere esecuzione nell' anno 1967, furono con l' essere eseguiti nel 1968 e ancora in conseguenza di sospensioni, nel 1969 e nel 1970.

L' impresa che all' atto della consegna non poteva avere una recanoscenza del clima economico in cui l' appalto si sarebbe svolto, nè ha potuto prima d' ora rendersi appieno conto del differimento dei tempi di esecuzione, si è trovata a dover subire tutta una serie di rincari. Trattasi, nel caso di rincari sofferti in conseguenza di un differimento dei tempi di esecuzione delle opere riconducibile al fatto e allo interesse dell' Amministrazione e pertanto - in conformità di concreti principi di diritto - le conseguenze del differimento non possono ricadere sull' impresa ma debbono far carico all' Amministrazione, sotto il profilo dell' indennizzo da questa dovuto e cioè del ristabilimento dell' equilibrio turbato tra il patrimonio dell' impresa ed il patrimonio dell' Ente.

B) Quanto alla durata dei lavori :

I lavori che avrebbero dovuto avere la contrattuale durata di 12 mesi, hanno finito con il protrarsi - per effetto di due sospensioni per ben

= 4 =

29 mesi, cioè 17 in più del previsto. In particolare si sono avute due sospensioni : una prima, dal 6 agosto 1968 al 28 dicembre 1968 per mesi 4; una seconda, dal 18 febbraio 1969 al 13 marzo 1970 per mesi 13. Le sospensioni di cui sopra sono state determinate da interne esigenze dell' Amministrazione e, se hanno portato - come lo hanno - maggiori spese a carico dell' impresa, dette spese vanno interamente ripianate. In altri termini, la Amministrazione - per sua esigenza - ha ritenuto di dover sospendere i lavori (al di fuori, ovviamente, delle precise ipotesi di cui all' art. 30 del capitolato generale LL.PP.);

Le sospensioni, come sopra disposte, si pongono al di fuori delle normative di cui al capitolato generale LL.PP. e, quando anche le si volesse far rientrare in detta normativa, si presentano sempre - per la loro causa - come possibili ordinaria riserva di danni che siano la conseguenza del fatto di uno dei contraenti.

Pertanto l' impresa, per i motivi sopra elencati ai punti A) e B) e senza intaccare l' istituto della revisione dei prezzi contrattuali (trattandosi, nel caso, di indennizzo in conseguenza di un differimento di tempi esecutivi non imputabile)

tabile alla Impresa) richiede il pagamento, a titolo di indennizzo, delle seguenti spese non previste a cui ha dovuto assoggetarsi;

Durante la prima sospensione :

a) Spese di sede : in ragione di lire 80.000.= al mese e, per quattro mesi, sono l i r e 320.000.=

b) Spese di cantiere (personale, mantenimento, vincolo macchinari ed attrezzature ecc.) in ragione di £.400.000.= al mese e, per quattro mesi, sono £. 1.600.000.=;

c) Vincolo di capitali (sia quelli costituiti dai decimi naturali e sia gli altri veri e propri a disposizione dell' appalto): che, in ragione di £.90.000.= mensili e, per quattro mesi sono £. 360.000.=;

Durante la seconda sospensione

d) Spese di sede : in ragione di £.40.000 al mese, e per 13 mesi sono £.520.000.=;

e) Spese di cantiere : in ragione di lire 260.000.= al mese e, per 13 mesi sono l i r e 3.380.000.=

f) Vincolo di capitali (aumentato importo delle ritenute e diminuito importo dei capitali a disposizione) in ragione di £.80.000.= mensili, e,

per 13 mesi sono £. 1.040.000.=

Sommano quindi complessivamente per le due sospensioni, le domande di cui ai punti a), b), c), d), e), f), = £. 7.220.000.= (settemilioni = duecentoventimila) delle quali 1^a impresa, a titolo, richiede il pagamento. Su tutte le somme di cui sopra 1^a impresa sin da ora chiede gli interessi. ""

In data 4 maggio 1970 la Direzione dei lavori ha controdedotto come segue :

"" La Direzione dei lavori respinge le riserve perchè difformi dalle convenzioni contrattuali e si riserva precise delucidazioni al colloquio. ""

All'atto della firma dello stato finale, in data 15 ottobre 1970, 1^a impresa ha inserito la seguente riserva :

"" L'impresa riconferma in questa sede e come se qui integralmente trascritto le riserve a suo tempo inserite alle pagg. 18 e 19 del registro di contabilità. ""

La Direzione dei lavori, con relazione riservata, in data 4 ottobre 1971, ha riferito quanto appresso :

"" L'Impresa ha firmato con riserva il

registro di contabilità ed ha confermato nello stato finale le domande già formulate nel registro, sia pure non trascrivendole integralmente.

Le riserve riguardano essenzialmente i tempi di esecuzione in rapporto alle sospensioni ed alla durata dei lavori e si estrinsecano in una richiesta di indennizzi come segue :

Per la prima sospensione :

a) spese di sede	£. 320.000.=
b) spese di cantiere	£. 1.600.000.=
c) vincoli di capitali	£. 360.000.=

Per la seconda sospensione :

d) spese di sede	£. 520.000.=
e) spese di cantiere	£. 3.380.000.=
f) vincolo di capitali	£. 1.040.000.=

t o t a l e	£. 7.220.000.=
-------------	----------------

La Direzione dei lavori ha rigettato le riserve e deduce quanto segue :

Per avvalorare le richieste l'impresa fa la cronistoria a partire dall'aggiudicazione dei lavori avvenuta il 29 dicembre 1966.

Di fatto il contratto fu registrato il 22 febbraio 1967 e la consegna avvenne, invece l' 11

dicembre 1967, per la mancata consegna del suolo da parte dell' Amministrazione comunale nell' ambito del Piano di Zona della 167. Comunque la premessa dell' impresa circa l' epoca della esecuzione dei lavori va ridimensionata in quanto l' impresa avrebbe potuto, a mente dell' art. 10 del capitolato generale recedere dal contratto ed in mancanza di accoglimento chiedere i compensi per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Poichè nessuna obiezione ha fatto l' impresa alla firma del verbale di consegna, nè sono state fatte eccezioni con atti separati, si deve ritenere che essa abbia tacitamente rinunciato a qualunque compenso risarcitorio per tale titolo.

Peraltro il clima economico è variato solamente nella parte finale dei lavori, poichè la maggior parte delle opere è stata realizzata in periodo in cui non vi sono state variazioni sensibili del mercato, mentre per le variazioni avvenute successivamente scatta la clausola della revisione dei prezzi.

Per quanto attiene le sospensioni dovute a cause diverse, occorre analizzare le richieste in linea di diritto ed in linea di equità.

In linea di diritto

La prima sospensione del 28 agosto 1968 al 27 dicembre 1968, conseguente all' appalto concorso per 1° impianto di riscaldamento scorporato dalle opere principali, è dovuta a cause di necessità e poichè come durata essa rientra nel limite massimo di sei mesi previsto del 2° comma dell' art. 30 del capitolato generale, non compete all' impresa, a mente del 3° comma del medesimo articolo alcun compenso o indennità.

In linea di equità

In effetti questa prima sospensione dovuta all' appalto concorso scorporato per 1° impianto di riscaldamento si è manifestata come necessità estranea all' impresa ed ha portato l' esecuzione di una parte di opere ad essere eseguite nel 1969, cioè un' epoca in cui già era stato turbato il clima economico iniziale:

Infatti al 30 dicembre 1968 risultavano eseguiti i lavori in c.t. per £. 94.733.000.= sul complessivo importo di £. 164.211.000.= in c.t.

La revisione dei prezzi, spettante per legge, può appianare lo squilibrio economico determinatosi per effetto delle variazioni di mercato, anche se su di essa grava l' alea contrattuale.

La seconda sospensione

dei lavori dal 18 febbraio 1969 al 2 aprile 1970 riguardava lavori di completamento e sistemazione esterna non potuta eseguire precedente mente perchè compresi in una perizia suppletiva sottoposta all' approvazione degli Organi Tutori.

Alla data della seconda sospensione, 18 febbraio 1969, risultavano eseguiti lavori, in c.t., per £. 138.570.000.= con una differenza in più rispetto al 30 dicembre 1968 di £. 43.837.000.=

In linea di diritto e di equità si deve quindi attribuire all' iter dell' approvazione degli atti la durata della seconda sospensione.

In merito alle richieste dell' impresa, comunque, la Direzione lavori è del seguente parere :

Per la prima sospensione dovuta a necessità non è da considerare alcun indennizzo.

Per la seconda sospensione sono da prendere in considerazione le seguenti voci :

Spese di sede non sono da considerare in quanto la impresa aveva in loco solo recapito.

Spese di cantiere sono da considerare solo a metà, in quanto l' impresa aveva nella stessa zona altro cantiere.

Vincolo capitali

La richiesta dovrebbe riguardare esclusivamente le ritenute di garanzia, con esclusione della somma costituita per cauzione definitiva, la quale poteva essere svincolata tempestivamente se e secondo le vigenti disposizioni.

Pertanto tale richiesta va ridimensionata e rapportata ad una cifra in c.t. di lire 8.500.000.= di ritenute con onere mensile in c.t. di L. 35.000.=

Pertanto, salvo la revisione dei prezzi, potrebbero essere riconosciute all'impresa Consorzio Ravennate i seguenti indennizzi :

- spese cantiere 130.000 x 13 =	L. 1.690.000.=
- vincolo capitali 35.000 x 13 =	L. 455.000.=

in totale	<u>L. 2.145.000.=</u>
-----------	-----------------------

PARERE DELLA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

La sottoscritta Commissione collaudatrice, dopo attenta disamina delle riserve inserite dalla impresa nel registro di contabilità, confermate nello stato finale, e delle controdeduzioni riservate della direzione dei lavori ritiene che sia necessario esaminare preliminarmente la tempestività delle riserve stesse in ordine a quanto sancito dal re =

golamento 25 maggio 1895 n. 350.

Difatti, nella specie, le riserve si riferiscono alla richiesta di risarcimento di danni che l'impresa sostiene di aver sofferto in dipendenza della ritardata consegna dei lavori e delle sospensioni disposte dal 28 agosto 1968 al 27 dicembre 1968 e dal 18 febbraio 1969 al 2 aprile 1970.

In effetti, poi, l'impresa quantifica la riserva in L. 7.220.000,= soltanto per i danni riferentisi alle sospensioni e richiede i relativi interessi.

In punto di legittimità si ritiene che le citate riserve siano improponibili perchè intertemporistiche. Difatti ai sensi dell'art. 16 e art. 89 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 in caso di sospensione dei lavori se l'appaltatore intende far valere pretese per i danni che afferma subiti a causa di tale circostanza, è tenuto a formulare immediatamente apposita riserva nel verbale di sospensione ed in ogni caso in quello di ripresa dei lavori, riserve da richiamare nel registro di contabilità in occasione della prima registrazione successiva alla ripresa.

Nella fattispecie l'impresa, invece, ha inserito le riserve soltanto a chiusura del regi-

stro di contabilità.

Non può difatti ritenersi ammissibile la riserva posta nel 2° verbale di ripresa dei lavori poichè generica e non quantificata.

D' altra parte gli elementi di danno erano obbiettivamente apprezzabili per lo meno in sede di ripresa dei lavori per cui la mancata tempestiva richiesta e quantificazione ha comportato la decadenza del diritto al risarcimento.

Difatti l' onere imposto all' appaltatore di opera pubblica di tradurre in specifiche riserve, tempestivamente formulate, le sue pretese a compensi maggiore o diversi da quelli riconosciutigli in contabilità, ha portata generale e non ammette alcuna deroga in relazione alla sua funzione di apprestare all' Amministrazione committente un meno idoneo al costante controllo del costo dell' opera.

Per quanto sopra la sottoscritta Commissione esprime il parere che le citate riserve avanzate dal Consorzio Ravennate di Produzione e Lavoro non siano improponibili perchè intempestive.

Aucun 28-2-72

LA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

(Dott. Avv. Vittorio DE SANCTIS)

F.to Vittorio De Sanctis

(

= 14 =

(Dott. Ing. Elinio FERRI)

F.to Elinio Ferri

=0=

L. a. c.
mfy